



CITTÀ DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

Settore VIII - Servizi Tecnologici – PASSI CARRABILI

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI.

Approvato con delibera di C.C. n. 72 del 20.05.2010

INDICE:

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Contenuto del Regolamento.....	3;
Art. 2 – Definizione di accesso e passo carrabile.....	3;
Art. 3 – Definizione dei passi/accessi carrabili a raso.....	3;
Art. 4 – Tipologia degli accessi e dei passi carrabili.....	3;
Art. 5 – Indicazione dei passi carrabili.....	4;
Art. 6 – Passi Carrabili Temporanei.....	4;
Art. 7 – Disciplina degli accessi su strade provinciali.....	5;

TITOLO II – REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 8 – Autorizzazione per l’apertura.....	5;
Art. 9 – Dimensione dei passi carrabili.....	6;
Art. 10 – Uffici Comunali competenti.....	6;
Art. 11 – Spese e cauzione.....	6;
Art. 12 – Formalità del provvedimento autorizzativo.....	7;

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 13 - Requisiti per il rilascio dell’ autorizzazione.....	7;
Art. 14 – Documentazione necessaria.....	7;
Art. 15 – Criteri per il rilascio della Concessione all’ apertura.....	7;
Art. 16 – Procedura per il rilascio dell’ autorizzazione.....	8;
Art. 17 – Durata dell’ autorizzazione.....	8;
Art. 18 – Revoca dell’ autorizzazione.....	8;
Art. 19 – Rinuncia all’ autorizzazione.....	9;
Art. 20 – Obblighi per il titolare della autorizzazione.....	9;
Art. 21 - Diniego di autorizzazione.....	9;

TITOLO IV – DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 22 – Passi carrabili preesistenti.....	9;
Art. 23 – Passi carrai a servizio attività produttive e di accesso a proprietà immobiliare multipla.....	10;
Art. 24 - Sbocco Passi Carrabili - Divieto di sosta e fermata veicoli (art. 158 rrel C.d.S.).....	10;

TITOLO V – CANONE DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 25 – Canoni e altri oneri.....	11;
Art. 26 – Determinazione della tassa (superficie tassabile).....	11;
Art. 27 – Concessioni a titolo gratuito ed esenzioni.....	12;
Art. 28 – Sanzioni e Revoca.....	12;

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie.....	12;
Art. 30 – Entrata in vigore.....	13.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione/modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e delle relative successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Definizione di accesso e passo carrabile

1) Si definiscono accessi in generale, ai sensi del Codice della Strada:

a) le immissioni di una strada privata pubblica;

b) le immissioni per i veicoli da una'area privata laterale alla strada di uso pubblico

(art. 44 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.)

2) Si definiscono "passi carrabili" gli accessi individuati ai punti a) e b) quando questi comportano una modificazione ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale al fine di permettere o facilitare l'accesso ai veicoli ad una proprietà privata.

Art. 3 – Definizione dei passi/accessi carrabili a raso

1) Per "passo carrabile a raso" si intende, invece, "l'accesso a raso o a filo di manto stradale", senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico o direttamente alla proprietà privata (cancello diretto).

2) Come anche da Circolare Ministeriale del 20.02.1996 n. 43/E, tale passo o accesso **non è tassabile**, a meno che il proprietario, cause forze maggiori (impedimento di ingresso o di uscita dalla proprietà privata), non ne faccia espressamente richiesta formale all'Ufficio competente per il rilascio della tabella del divieto di sosta.

Art. 4 – Tipologia degli accessi e dei passi carrabili

1) I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "passi carrabili" e "accessi carrabili".

2) Sono da considerarsi "Passi Carrabili" quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra ed altri materiali, ovvero sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione o lo stazionamento di un o più veicoli nella proprietà privata.

3) Nella categoria dei "Passi Carrabili" sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli costituiti:

a) dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;

b) da semplice smusso del marciapiede;

c) dalla copertura di un fosso con ponticello o di altri manufatti;

d) da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;

e) da una modifica del piano stradale;

f) da un manufatto che occupa l'area pubblica;

g) dall'intersezione del marciapiede;

h) dall'interruzione di una aiuola.

4) Sono da considerarsi “Accessi Carrabili” quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico:

5) Nella categoria degli Accessi carrabili sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli:

a) costituiti da una semplice copertura dell’area con manto bituminoso, ghiaioso o altro tipo;

b) che si aprono direttamente su suolo pubblico;

c) arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso o altra tipologia di copertura;

d) aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 5 – Indicazione dei passi carrabili

1) La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso l’apposizione del relativo cartello segnaletico indicante passo carrabile/divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’art. 120, comma 1, lettera “e” , fig. II 78, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada. Di norma il segnale è installato in posizione parallela all’asse della strada e può essere applicato su porte, cancelli o paletti zincati (diametro cm. 6).

2) Il passo carrabile per essere tale, deve essere individuato dall’apposito cartello rilasciato dall’Ente proprietario della strada, e, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Nuovo C.d.S., deve contenere i dati essenziali, quindi il nome dell’Ente che l’ha rilasciato, il numero progressivo dell’autorizzazione e l’anno del rilascio. La sosta davanti al passo carrabile E’ OVVIAMENTE VIETATA A TUTTI, COMPRESO IL PROPRIETARIO DELL’AUTORIZZAZIONE.

3) Il Comune di Montesilvano fornirà il cartello segnaletico, previo rimborso della spesa sostenuta per la fornitura. Il costo della singola tabella del Passo Carrabile è stabilita dall’Ufficio Rilascio Tabelle Passi Carrabili – Settore VIII.

4) L’installazione e la manutenzione del cartello segnaletico sono a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione. Sono parimenti a carico del titolare dell’autorizzazione tutte le spese per eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse necessaria secondo le prescrizioni dettate dai Settori interessati.

5) L’installazione del cartello segnaletico è obbligatoria per i Passi Carrabili come definiti all’art. 2 commi 1 e 2; mentre per i passi carrabili a raso come definiti all’art. 3 comma 1 e 2, la richiesta della tabella è facoltativa, come meglio specificato nello stesso articolo.

Art. 6 – Passi Carrabili Temporanei

1) Possono essere aperti accessi provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri) e sono subordinati a permesso di costruire o altro titolo abilitativo. I loro effetti cessano al termine dei lavori di cui al titolo autorizzativo rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale.

2) I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze delle intersezioni.

3) Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 7 – Disciplina degli accessi su strade provinciali

- 1) E' esclusa dal presente regolamento la regolamentazione delle autorizzazioni dei passi carrabili sulle Strade Provinciali ubicate fuori dai Centri Abitati.
- 2) L'autorizzazione dei passi carrabili sulle Strade Provinciali all'interno dei Centri Abitati avviene rispettando le norme del Codice della Strada e il rilascio della concessione/autorizzazione è vincolata al NULLA-OSTA dell'Amministrazione Provinciale – Settore Viabilità.
- 3) Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).
- 4) Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che la manovra comporta la sosta del veicolo sulla carreggiata.
- 5) Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate, ai fini della viabilità, per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 285/92 e s. m. e i.

TITOLO II

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 8 - Autorizzazioni per l'apertura

- 1) Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti, sulle strade di proprietà comunale è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della strada (D.Lgs n. 285 del 30/04/1992) e del relativo regolamento d'esecuzione (D.P.R n. 495 del 16/12/1992) e del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993.
- 2) I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti condizioni (art. 46 D.P.R n. 495 del 16/12/1992):
 - a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12,00 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (modica apportata dall'art. 36 del D.P.R. . 610 del 16/09/1996);
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 - d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

- e) i passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
- f) i passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

3) Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

4) I passi carrabili dovranno di norma essere dotati di arretramento (nel caso sia impossibile arretrare il cancello a causa delle ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi) dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.

5) I passi carrabili debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

6) Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato mediante apposito segnale stradale conforme a quello previsto nella figura II.78 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada.

Art. 9 - Dimensioni dei passi carrabili

1) I passi carrabili devono essere realizzati con una larghezza d'accesso di dimensione compresa fra un limite minimo di metri 2,50 ad un massimo di metri 12,00 (*possono essere concesse deroghe per misure inferiori o superiori in casi particolari, previo parere favorevole del Settore VII – Urbanistico _ Edilizio e l'acquisizione del parere del Settore I - Viabilità*).

Art. 10 - Uffici comunali competenti

1) L'istruttoria delle domande e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 è a cura *dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore VII -Urbanistica ed Edilizia Privata, che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Polizia Municipale – Settore I*, questo per quanto riguarda costruzioni di recinzioni (ex novo) con le relative aperture di accessi alle proprietà private, rispettando le norme del Regolamento Edilizio Comunale.

2) L'istruttoria delle domande e il rilascio dell'autorizzazione per *modifica, abbassamenti dei marciapiedi e quant'altro, quindi manomissione del suolo pubblico, per la relativa realizzazione del passo carrabile (scivolo), è a cura del Settore VIII - Lavori Pubblici e Servizi Tecnici*.

3) Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo, segreteria e istruttoria.

4) Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito dei vari Settori di appartenenza, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario dell'atto autorizzativo compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Il responsabile del procedimento può effettuare sopralluoghi congiuntamente agli altri Settori citati, qualora lo ritenesse necessario.

Art. 11 - Spese e cauzione

1) Per ogni domanda rivolta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 6 è dovuto dal richiedente un rimborso spese per *sopralluogo, segreteria ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente*, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 12 - Formalità del provvedimento autorizzativo

1) Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata dell'autorizzazione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 13 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1) Per fare la richiesta di autorizzazione per l'apertura di un Passo Carrabile, è necessario essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata (la quale, a sua volta, deve essere proprietaria dell'immobile).

Art. 14 - Documentazione necessaria

1) La domanda per il rilascio differenziato dell'autorizzazione di cui all'art. 6 comprende i seguenti documenti:

a. Domanda su carta intestata del Comune reperibili c/o gli Uffici competenti al rilascio delle varie autorizzazioni;

b. Elaborato Tecnico, in duplice copia, costituito da:

- planimetria catastale in scala 1:1.000/1:2.000 della zona;
- planimetria quotata in scala 1:100 circoscritta ai lotti interessati dall'oggetto della concessione dalla quale risulti chiaramente l'ubicazione precisa del passo carrabile, la situazione attuale, la situazione di progetto nella stessa scala e la sua luce;
- planimetria quotata in scala 1:100/1:50 indicante le distanze del passo carrabile dalla più vicina intersezione, dalla più vicina curva. Sulla stessa devono essere evidenziate le eventuali presenze di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiedi, tombini, ecc.);
- documentazione fotografica del passo carrabile, nel caso di regolarizzazione di passo carrabile già esistente, e del luogo dell'intervento;
- eventuali altri elaborati o particolari che si riterranno opportuni al fine di una più corretta istruzione della pratica;
- eventuale richiesta motivata, di deroga alla distanza minima prevista dall'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile;

2) L'elaborato grafico dovrà essere firmato su ciascuna copia dal proprietario, o dal rappresentante legale in caso trattasi di società, istituzioni, associazioni, altri enti, fondazioni, comitati e similari, e dal tecnico incaricato.

Art. 15 - Criteri per il rilascio della Concessione all'apertura

1) La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della strada (art. 22 D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285) e del suo Regolamento di Esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificati dall'art. 34 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) e dal presente Regolamento.

2) La costruzione di nuovi passi ed accessi carrabili, la trasformazione o variazione di quelli esistenti, è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune, Ente proprietario della strada, piazza, area pubblica e/o privata ad uso pubblico su cui vanno ad insistere.

3) In via preliminare è vietato il rilascio della autorizzazione/concessione per l'apertura di nuovi passi carrabili e/o accessi carrabili, la trasformazione o variazione di quelli esistenti, a favore di fondi interclusi come tali derivanti in conseguenza di frazionamenti, effettuati dall'unico proprietario alienante singolarmente le aree derivanti dalla divisione.

4) I passi e/o accessi carrabili relative a nuove costruzioni, si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.), che assume la funzione di atto di autorizzazione/concessione.

5) il passo e/o accesso carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese dell'utente se abusivamente realizzato dallo stesso, in contrasto con le norme previste del presente Regolamento.

6) Al termine dei lavori il concessionario dovrà provvedere alle necessarie variazioni catastali per adeguare la nuova utilizzazione dello spazio privato alla effettiva destinazione d'uso assunta con il rilascio della autorizzazione/concessione d'uso.

Art. 16 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti condizioni:

a) presentazione della documentazione di cui all'art. 12 del presente regolamento, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'amministrazione (modulo A) ai sensi del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

b) attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, segreteria e istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;

2) Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 30 giorni. Nel caso in cui per l'istruttoria della pratica si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, il termine di 30 e 15 giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Art. 17 - Durata dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni 29 (ventinove), sempre che permangano le conformità al presente regolamento e sue modifiche e integrazioni, e non vengano apportate variazioni al passo carrabile.

2) L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 gg. dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

3) Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti dal successivo art. 18.

Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2) L'autorizzazione può essere revocata, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;

- per il mancato pagamento del *canone annuale*, entro 60 gg dalla data di scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

3) Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 19 - Rinuncia all'autorizzazione

1) Il titolare dell'autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia dell'autorizzazione al Comune 90 gg. prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia alla stessa, il titolare è tenuto al pagamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 20 - Obblighi per il titolare della autorizzazione

1) Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

2) Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carrabile.

3) Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente, qualsiasi danneggiamento smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze dell'Ordine. Per l'ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare richiesta all'Ufficio Comunale competente, previo pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l'autorizzazione già rilasciata non sia scaduta.

4) Il titolare dell'autorizzazione deve restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione e/o revoca dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Autorità .

5) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di realizzare il passo carrabile e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere stradali nel caso di cessazione o di rinuncia alla stessa. La esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente ufficio tecnico comunale.

Art. 21 - Diniego di autorizzazione

1) L'autorizzazione, ai passi carrabili, può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico e di incolumità pubblica.

TITOLO IV

DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRAI

Art. 22 - Passi carrabili preesistenti

1) Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dell'ufficio

comunale competente di cui all'art. 8 del presente Regolamento, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. a) dell'art. 46 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada.

2) Fatti salvi i diritti acquisiti per quegli accessi realizzati in conformità alle prescrizioni della normativa allora vigente, è consentito derogare dall'arretramento e/o dall'utilizzo di sistemi di apertura automatici, nel caso in cui i passi carrabili si trovano su strade senza uscita o su strade con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni non possono determinare condizioni di pericolo o di intralcio alla circolazione.

Art. 23 - Passi carrabili a servizio di attività produttive e di accesso a proprietà immobiliare multipla

1) In deroga alle condizioni di cui all'art. 3 punto 2 del presente regolamento, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di autoveicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e la distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico, e comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e quella pedonale.

2) Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione va fatta dall'Amministratore del Condominio o chi per esso, se previsti, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari. Qualora non siano previste le figure di cui sopra, la richiesta avanzata anche da uno solo dei proprietari, costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile.

Art. 24 - Sbocco Passi Carrabili - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli (art. 158 del C.d.S.)

1) In base all'art. 158 de "Il Nuovo Codice della Strada" la sosta di un veicolo è vietata allo sbocco dei passi carrabili. tuttavia in particolare per le strade che presentano, eccezionalmente, ridotta ampiezza, allo scopo di consentire l'effettiva fruizione dell'accesso. occorre prevedere. se necessario, la disponibilità anche delle aree che precedono o che seguono il passo carrabile, nonché di quelle poste al lato opposto della strada. Il divieto di sosta allo sbocco di un passo carrabile non sarà quindi limitato all'area posta davanti al cartello, ma si deve intendere esteso a tutta l'area necessaria all'effettiva fruizione dell'accesso da parte del titolare dell'autorizzazione (mt. 1,50 che precede e mt. 1,50 che segue il passo carrabile - zebratura. dove è impossibilitata l'uscita).

2) Pertanto per estendere l'efficacia del passo carrabile, nel caso di cui sopra, il titolare dell'atto concessorio, dovrà provvedere a redigere specifica istanza per la richiesta di zebre, con le misure di cui sopra, la quale verrà vagliata e valutata. previo sopralluogo, dal Comando di Polizia Municipale, riguardo l'effettiva necessità di quanto richiesto.

3) Nel caso di accoglimento della istanza. il pagamento del canone del passo carrabile, rimarrà invariato, anche perché non si va ad incidere sull'allargamento del relativo accesso carrabile (allargamento recinzione, marciapiede o altro manufatto), secondo l'ampliamento autorizzato e calcolato in base alle normative vigenti in materia (zebrature).

4) Le aree così autorizzate verranno evidenziate con apposita segnaletica orizzontale (zebratura), previa adozione di relativa Ordinanza Sindacale, e le opere da realizzare saranno a totale carico dell'utente.

TITOLO V
CANONE DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 25 - Canoni e altri oneri

- 1) Ogni passo carrabile è assoggettato al pagamento di un canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia e secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità è commisurata alla superficie occupata che è calcolata in base all'art. 44 comma 5 del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993. Il corrispettivo del canone, determinato moltiplicando la superficie del passo carraio per il correlativo importo a metro quadro, viene stabilito con delibera di Giunta Comunale.
- 2) Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ed in rapporto ai mesi interi utili dell'anno in corso.
- 3) Per gli anni successivi, il versamento del canone dovrà essere effettuato entro il 30 gennaio di ogni anno attesa che la scadenza annuale è fissata per il 31 dicembre.
- 4) **Nel caso che più proprietà si servano dello stesso passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri, sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.**

Art. 26 - Determinazione della tassa (superficie tassabile)

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile è soggetto al pagamento di una tassa d'uso annuale (tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche), determinata in base al D. Lgs.vo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo, così come determinata dall'ex art. 44 del medesimo decreto, ridotta al 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dalla apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto. Esemplicando, quindi, se il passo è largo metri 2,50 (minimo consentito col presente Regolamento) e profondo metri 3,00, la superficie da dichiarare ai fini TOSAP non sarà di 7,50 mq. (mt. 2,50 x mt. 3,00), ma bensì di 3,75 metri quadrati [(mt. 2,50 x mt. 1,50), di cui 1,50 è il 50% di metri 3,00 di profondità, cioè della tassa ridotta di cui al comma 2 del presente art.].
- 3) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 5,00. L'eventuale superficie eccedente questo limite è calcolata in ragione del 10%.
- 4) **La tassa non è dovuta per i passi carrabili "A RASO" come definiti all'art. 3 commi 1 e 2.** In tal caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di autorizzazione per l'affissione della tabella all'Ufficio preposto. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di metri quadrati 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di qualsiasi attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è pari al 30% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di metri 1,50.
- 5) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria.

Art. 27 - Concessioni a titolo gratuito ed esenzioni

1) Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per lo Stato, Enti Religiosi appartenenti allo Stato Italiano, Regione, Provincia, Comune, Uffici Giudiziari, Scuole, tutte le sedi delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate.

2) Sono esenti dal pagamento della relativa tassa (t.o.s.a.p.) del passo carrabile, gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, con l'accertata invalidità del 100% attribuita dalla ASL di appartenenza del portatore di cui sopra.

Art. 28 - Sanzioni e Revoca

1) Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dagli art. 22, 26 e 27 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

2) Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nel presente Regolamento e/o nel titolo autorizzativo rilasciato, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 (sessanta) giorni per provvedere alla regolarizzazione.

3) In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Responsabile del Procedimento revoca l'autorizzazione qualora ne abbia la competenza, ovvero trasmette gli atti al Dirigente del Settore, con la richiesta di adozione del provvedimento di revoca. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni).

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

1) I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada. A tal fine, l'interessato, dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio Comunale competente, corredata di documentazione fotografica e di eventuale idonea documentazione tecnica prescritta dal suddetto ufficio.

2) Nel caso di aperture esistenti, costruite in conformità alle norme urbanistiche, ma contrastanti con le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, potranno concedersi deroghe specifiche, previo parere dei competenti organi istituzionali.

3) Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2°, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti organi, distanze inferiori a quelli fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione.

4) In conformità a quanto previsto al citato comma 1°, articolo 27 del presente Regolamento, gli utenti che non sono in regola con il cartello del Passo Carrabile, Fig. II 78 – art. 120 del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, cioè quelli che hanno applicato sul relativo cancello un cartello di divieto di sosta non a norma, devono, entro l'anno solare, regolarizzare il passo carrabile esistente. Il Comando di Polizia Municipale e l'Azienda delegata alla Riscossione Tributi, sono tenuti al relativo controllo degli utenti con cartelli non a norma, avvisando gli stessi, anche in forma scritta, alla regolarizzazione del passo carrabile, entro l'anno solare, e prima della scadenza della riscossione della tassa annuale, con richiesta presso l'ufficio competente (Settore VIII – Ufficio Rilascio Cartelli Passi Carrabili).

Art. 30 - Entrata in vigore

1) In conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 (quindici) ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2) Il presente Regolamento, per la parte relativa alle entrate, entra in vigore dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3) dalle date di cui ai commi precedenti viene espressamente abrogato l'art. 22 del vigente Regolamento di Occupazione suolo pubblico e relativa tassa, approvato con deliberazione di C.C. del 29.04.1994 n. 32, considerata la poca consistenza, in riferimento al Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e sue modifiche ed integrazioni e ogni altra disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune e tenuto a disposizione del pubblico perché chiunque possa prenderne visione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dalla Residenza Municipale, 29.04.2010